

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	15
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	15
Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2013, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. C. 2799 Boccadutri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:

Su tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	16
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. Nuovo testo C. 2617 Governo ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	17
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	20
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	22

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che, per il gruppo Area Popolare (NCD-UDC), è entrato a far parte della I Commissione il deputato Maurizio Lupi.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione ha conferito, nella seduta del 7 ottobre 2014, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. In data 9 e 20 ottobre 2014, l'Assemblea ha svolto la discussione generale del provvedimento e, successivamente, nella seduta dell'11 dicembre 2014, ha rinviato il testo in Commissione in ragione del parere contrario espresso dalla Commissione Bi-

lancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con riferimento a tutti gli articoli del testo del provvedimento.

La Commissione Bilancio ha ritenuto, in particolare, che il provvedimento necessiti di ulteriori approfondimenti da parte della Commissione di merito, al fine di circoscriverne puntualmente l'impatto finanziario e di definirne conseguentemente le occorrenti coperture finanziarie.

Al fine di assicurare risposte adeguate ai profili critici sollevati dalla Commissione bilancio e al fine di individuare una disciplina che abbia la più larga condivisione da parte dei gruppi, propongo di istituire un Comitato ristretto che, entro due settimane dalla sua istituzione, rediga un nuovo testo unificato da portare all'attenzione della Commissione, ai fini dell'adozione del testo base.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) dichiara il suo voto favorevole sulla proposta del Presidente di istituire un Comitato ristretto.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) dichiara il suo voto favorevole sulla proposta del Presidente di istituire un Comitato ristretto.

Emanuele COZZOLINO (M5S) dichiara il suo voto favorevole sulla proposta del Presidente di istituire un Comitato ristretto.

Emanuele FIANO (PD) dichiara il suo voto favorevole sulla proposta del Presidente di istituire un Comitato ristretto.

La Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto per il seguito dell'esame delle proposte di legge in titolo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, invita i gruppi a designare i propri rappresentanti in seno al Comitato ristretto e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2013, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti.

C. 2799 Boccadutri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, nella seduta del 25 marzo 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Giovedì 26 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 14.40.

Su tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 marzo 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.

Nuovo testo C. 2617 Governo ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, nella seduta del 25 marzo 2015.

Gian Luigi GIGLI (PI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*). La prima riferita all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, volta a sollecitare una valutazione della Commissione di merito circa l'opportunità di chiarire che, nella definizione di Terzo settore, non rientrano formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di categorie economiche. La seconda riferita all'articolo 1, comma 3, per chiedere alla Commissione di merito valutare l'opportunità di specificare le materie sulle quali si rende necessario acquisire l'intesa della Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del provvedimento. La terza riguardante l'articolo 4, comma 1, lettera *i)*, finalizzata a sollecitare la Commissione di merito a verificare l'opportunità di chiarire i requisiti necessari per l'iscrizione nel registro unico del terzo settore. Fa presente che altre due osservazioni sono riferite all'articolo 5, comma 1, lettera *e)* per chiedere alla Commissione di merito, in un caso, di valutare l'opportunità di chiarire la nozione di ente del Terzo settore di secondo livello; nell'altro di valutare l'opportunità di chiarire natura, composizione e modalità di funzionamento degli organismi regionali e nazionali che devono essere costituiti al fine di provvedere al controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, chiede al relatore di valutare la possibilità di trasformare in condizione la prima

osservazione poiché, a suo avviso, assume particolare rilievo la necessità di chiarire che, nella definizione di Terzo settore, non rientrano formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di categorie economiche in considerazione del fatto che le imprese sociali che operano nel Terzo settore potranno essere destinatarie, in virtù dei principi e criteri di delega contenuti nel provvedimento, di incentivi e strumenti di sostegno finanziario. Chiede, inoltre, al relatore di riformulare come condizione l'osservazione di cui alla lettera *c)* della proposta di parere, poiché ritiene prioritario chiarire i requisiti necessari per l'iscrizione nel registro unico del terzo settore posto che da tale iscrizione discende la possibilità per gli enti di avvalersi di finanziamenti pubblici, fondi privati o fondi europei.

Emanuele FIANO (PD) osserva che la giurisprudenza in materia di Terzo settore è assolutamente chiara nell'escludere la possibilità che in tale nozione rientrino anche formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di categorie economiche.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ribadisce l'importanza di sottolineare con una condizione la necessità di chiarire, nel testo in discussione, la definizione di Terzo settore, evidenziando che la giurisprudenza non può, a suo avviso, soccorrere con una soluzione interpretativa poiché si tratta di una legge non ancora entrata in vigore.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD), *relatore*, ritiene che le considerazioni svolte dal presidente Sisto abbiano un fondamento, tanto che egli stesso ne ha tenuto conto nella proposta di parere presentata.

Teresa PICCIONE (PD) fa presente che, anche sulla base dei lavori svolti presso la XII Commissione in sede referente sul provvedimento in oggetto, ai quali ella stessa ha preso parte, non ci sono gli estremi per prevedere, nel parere che la Commissione si appresta ad esprimere,

delle condizioni in luogo delle osservazioni. In particolare, per quanto riguarda la questione della definizione del Terzo settore, osserva che, se pure la formulazione letterale dell'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, potrebbe essere migliorata, tuttavia non vi sono, a suo avviso, grossi margini di incertezza, al punto da poter realisticamente ritenere che tale definizione possa ricomprendere partiti o sindacati.

Andrea CECCONI (M5S), concordando con i rilievi critici formulati dal presidente Sisto, ritiene che sarebbe opportuno prevedere una condizione con riferimento alla questione della definizione del Terzo settore, in quanto il provvedimento in esame reca una riforma organica del settore, per cui si rende più che mai necessario disporre con chiarezza quali soggetti ne fanno parte ed escludere, senza possibilità di equivoci, partiti politici e sindacati.

Richiama, poi, le considerazioni svolte nella giornata di ieri, scaturite dal contenuto del parere inviato al Presidente della Commissione XII dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha segnalato alcune criticità riguardanti l'articolo 6 del provvedimento, che configurerebbe un regime di agevolazioni per le imprese sociali, tale da tradursi in un vantaggio competitivo per queste ultime in quanto opereranno in concorrenza con le imprese tradizionali.

Rinnova, quindi, la richiesta al relatore di tenere conto di tale problematica nella proposta di parere.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) replica alle considerazioni svolte dal deputato Cecconi facendo presente che, a suo avviso, le condizioni poste dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel richiamato parere sono soddisfatte dalla disciplina recata dal provvedimento in esame relativamente al regime delle agevolazioni per le imprese sociali.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD), *relatore*, condividendo, nel merito, i rilievi formulati dal deputato Cecconi nel suo intervento,

evidenzia, tuttavia, come il punto nodale sia costituito dalla nozione stessa di impresa sociale. Ritiene, infatti, che, una volta chiarito che l'intenzione del legislatore non è quella di creare condizioni di concorrenza sleale bensì di disciplinare l'attività di enti privati che svolgono funzioni di utilità sociale, sono superati i rischi paventati dal deputato Cecconi.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, propone di recepire nella premessa del parere le considerazioni svolte dal deputato Cecconi relativamente all'articolo 6 del provvedimento in oggetto.

Per quanto riguarda, invece, le osservazioni inserite nella proposta di parere del relatore, fa presente che, a suo avviso, l'osservazione di cui alla lettera *c)* dovrebbe essere trasformata in condizione per la rilevanza della questione affrontata, data dalla mancata definizione dei requisiti necessari per l'iscrizione nel registro unico del terzo settore.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD), *relatore*, concorda con il presidente che le osservazioni, di cui alle lettere *a)* e *c)* da lui proposte rappresentano due facce della stessa medaglia. Sottolinea di aver proposto delle osservazioni per prudenza, ma di essere disposto a trasformarle in condizioni qualora ci fosse il consenso della Commissione.

Enzo LATTUCA (PD) intervenendo a nome del gruppo del Partito Democratico, ritiene opportuno lasciare come osservazioni i rilievi fatti dal relatore con riferimento alla definizione di Terzo settore e ai requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i)*. Anche se nel testo elaborato dalla XII Commissione permane una certa ambiguità, ritiene però che non sussista un vuoto totale di definizione e di requisiti e che, quindi, sia possibile arrivare all'esclusione dal novero del Terzo settore di partiti, sindacati, associazioni professionali e di categorie economiche.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, pur concordando con il collega Lattuca, fa

osservare che la definizione di Terzo settore dell'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del testo, non è chiara.

In ogni modo, dichiara di essere preoccupato maggiormente dal fatto che nel testo non siano precisati i requisiti per l'iscrizione al registro del Terzo settore, dato che tale iscrizione può comportare elargizione di finanziamenti pubblici.

Emanuele FIANO (PD) sottolinea che l'articolo 1 del testo in esame fa richiamo all'attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione e non agli articoli 39 e 49 che riguardano sindacati e partiti. Questo porterebbe, a suo avviso, senza alcun dubbio a non ricomprendere queste associazioni nella definizione di Terzo settore fornita dal testo.

Andrea CECCONI (M5S) comprende le difficoltà politiche dei colleghi del gruppo del Partito Democratico, ma ritiene che si stia cercando solo un cavillo per mantenere i rilievi proposti dal relatore come semplici osservazioni. Non c'è dubbio, infatti, che delle condizioni assicurerebbero un grado maggiore di tutela.

Danilo TONINELLI (M5S) ritiene che nel parere della Commissione Affari costituzionali vada fatto riferimento a quanto evidenziato dal Comitato per la legislazione nel parere reso alla XII Commissione sulla portata eccessiva e sull'indeterminatezza della delega al Governo. Andrebbe posta, a suo avviso, una condizione al fine di un'indicazione dettagliata dei criteri di delega per non dare eccessiva discrezionalità al Governo nell'esercizio

della delega medesima, come avvenuto, ad esempio, per la riforma del lavoro, il cosiddetto jobs act.

Celeste COSTANTINO (SEL) concorda con il fatto che l'osservazione, di cui alla lettera *a*) rimanga come tale. Chiede, invece, che l'osservazione lettera *c*) sia trasformata in una condizione.

Francesco Paolo SISTO, presidente, per permettere al relatore di elaborare, sulla base del dibattito svolto e qualora lo ritenga opportuno, una nuova proposta di parere, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 15.25.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD), *relatore*, presenta una nuova proposta di parere con una condizione e quattro osservazioni (*vedi allegato 2*).

Sottolinea che la condizione riguarda quella che era nella prima proposta di parere l'osservazione lettera *c*), vale dire la necessità che la Commissione di merito chiarisca i requisiti per l'iscrizione nel registro unico del Terzo settore.

Inoltre, nelle premesse è stato inserito il riferimento al parere reso dall'Antitrust, come proposto dal collega Cecconi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale (Nuovo testo C. 2617 Governo ed abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2617 Governo ed abb., recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale»;

considerato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili prevalentemente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

fatto presente che l'articolo 8 del provvedimento attiene alla materia del servizio civile, riconducibile, secondo quanto ha ritenuto la Corte costituzionale – con la sentenza n. 228 del 2004 – all'articolo 52, primo comma, della Costituzione, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, il quale ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare;

rilevato che la definizione di Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, non deve poter essere estesa fino a comprendere formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di categorie economiche;

rilevato, altresì, che l'articolo 1, comma 3, prevede che i decreti legislativi di cui al comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), siano adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

osservato, al riguardo, che appare opportuno specificare le materie sulle quali si rende necessario acquisire l'intesa della Conferenza unificata, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui al citato comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*) del provvedimento;

considerato che l'articolo 4, comma 1, lettera *i*) prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), l'istituzione di un registro unico del Terzo settore e stabilisce che l'iscrizione nel medesimo registro è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono di finanziamenti pubblici, di fondi privati o che esercitano attività in convenzione o in accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dall'articolo 9 della presente legge;

osservato, al riguardo, che non sono in alcun modo definiti i requisiti necessari per l'iscrizione nel registro unico del terzo settore;

sottolineato che l'articolo 5, comma 1, lettera *e*), prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*) che i centri di servizio per il

volontariato assumano personalità giuridica in una delle forme previste per gli «enti del Terzo settore di secondo livello» senza tuttavia chiarire tale nozione;

sottolineato che il medesimo articolo 5, comma 1, lettera *e*), stabilisce che al controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio provvedono organismi regionali e nazionali senza chiarire natura, composizione e modalità di funzionamento di tali organismi;

osservato che i rilievi sopra esposti sono riconducibili alla medesima esigenza di chiarire il contenuto di alcune definizioni e di alcuni principi e criteri direttivi individuati nel testo del provvedimento ai fini dell'emanazione dei decreti legislativi;

fatto presente, altresì, che l'articolo 8 contiene una delega finalizzata a procedere al riordino ed alla revisione dell'attuale disciplina in materia di servizio civile nazionale conformemente ad alcuni principi e criteri direttivi relativi: all'istituzione del servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata, e a promuovere attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale; alla previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale dei contingenti di giovani di età compresa tra 18 e 28 anni che possono essere ammessi, tramite bando pubblico, al servizio civile universale; alla definizione di uno *status* giuridico degli stessi che preveda l'instaurazione, tra i giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro; alla previsione di un limite di durata del servizio, non inferiore a otto mesi complessivi, e comunque, non superiore ad un anno, che contempererà le finalità dello

stesso con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti ed il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai giovani durante l'espletamento del servizio civile, nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che nella definizione di Terzo settore non rientrano formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di categorie economiche;

b) all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare le materie sulle quali si rende necessario acquisire l'intesa della Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui al citato comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*) del provvedimento;

c) all'articolo 4, comma 1, lettera *i*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire i requisiti necessari per l'iscrizione nel registro unico del terzo settore;

d) all'articolo 5, comma 1, lettera *e*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la nozione di ente del Terzo settore di secondo livello;

e) al medesimo articolo 5, comma 1, lettera *e*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire natura, composizione e modalità di funzionamento degli organismi regionali e nazionali che devono essere costituiti al fine di provvedere al controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale (Nuovo testo C. 2617 Governo ed abb.).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2617 Governo ed abb., recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale»;

considerato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili prevalentemente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

fatto presente che l'articolo 8 del provvedimento attiene alla materia del servizio civile, riconducibile, secondo quanto ha ritenuto la Corte costituzionale – con la sentenza n. 228 del 2004 – all'articolo 52, primo comma, della Costituzione, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, il quale ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare;

rilevato che la definizione di Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, non deve poter essere estesa fino a comprendere formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di categorie economiche;

rilevato, altresì, che l'articolo 1, comma 3, prevede che i decreti legislativi di cui al comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), siano adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza,

i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

osservato, al riguardo, che appare opportuno specificare le materie sulle quali si rende necessario acquisire l'intesa della Conferenza unificata, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui al citato comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*) del provvedimento;

considerato che l'articolo 4, comma 1, lettera *i*) prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), l'istituzione di un registro unico del Terzo settore e stabilisce che l'iscrizione nel medesimo registro è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono di finanziamenti pubblici, di fondi privati o che esercitano attività in convenzione o in accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dall'articolo 9 della presente legge;

osservato, al riguardo, che non sono in alcun modo definiti i requisiti necessari per l'iscrizione nel registro unico del terzo settore;

sottolineato che l'articolo 5, comma 1, lettera *e*), prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*) che i centri di servizio per il volontariato assumano personalità giuri-

dica in una delle forme previste per gli «enti del Terzo settore di secondo livello» senza tuttavia chiarire tale nozione;

sottolineato che il medesimo articolo 5, comma 1, lettera e), stabilisce che al controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio provvedono organismi regionali e nazionali senza chiarire natura, composizione e modalità di funzionamento di tali organismi;

osservato che i rilievi sopra esposti sono riconducibili alla medesima esigenza di chiarire il contenuto di alcune definizioni e di alcuni principi e criteri direttivi individuati nel testo del provvedimento ai fini dell'emanazione dei decreti legislativi;

evidenziato che l'articolo 6 interviene in materia di impresa sociale, prevedendo che i decreti legislativi di cui all'articolo 6 dovranno, tra l'altro, procedere ad una precisa qualificazione dell'impresa sociale quale impresa privata con finalità di interesse generale avente come obiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi conseguiti mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale e che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obiettivi sociali, e conformarsi ad una serie di principi e criteri direttivi;

sottolineata al riguardo la necessità che la delega sia esercitata, secondo quanto indicato nel parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmesso al Presidente della XII Commissione, in conformità ai principi che governano il diritto *antitrust*, modulando e coordinando adeguatamente il regime delle agevolazioni con le disposizioni volte ad aprire l'impresa sociale al mercato dei capitali e a una maggiore remunerazione del capitale investito evitando, in tal modo, di conferire vantaggi competitivi ingiustificati in capo alle imprese sociali esponendo la disciplina a censure per violazione delle disposizioni in materia di concorrenza, nonché per violazione della normativa concernente gli aiuti di Stato;

fatto presente, altresì, che l'articolo 8 contiene una delega finalizzata a proce-

dere al riordino ed alla revisione dell'attuale disciplina in materia di servizio civile nazionale conformemente ad alcuni principi e criteri direttivi relativi: all'istituzione del servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata, e a promuovere attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale; alla previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale dei contingenti di giovani di età compresa tra 18 e 28 anni che possono essere ammessi, tramite bando pubblico, al servizio civile universale; alla definizione di uno *status* giuridico degli stessi che preveda l'instaurazione, tra i giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro; alla previsione di un limite di durata del servizio, non inferiore a otto mesi complessivi, e comunque, non superiore ad un anno, che contemperi le finalità dello stesso con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti ed il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai giovani durante l'espletamento del servizio civile, nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 4, comma 1, lettera i), siano chiariti i requisiti necessari per l'iscrizione nel registro unico del terzo settore;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che nella definizione di Terzo settore non rientrano formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di categorie economiche;

b) all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare le materie sulle quali si rende

necessario acquisire l'intesa della Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui al citato comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del provvedimento;

c) all'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la nozione di ente del Terzo settore di secondo livello;

d) al medesimo articolo 5, comma 1, lettera *e)*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire natura, composizione e modalità di funzionamento degli organismi regionali e nazionali che devono essere costituiti al fine di provvedere al controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio.